



Il Ministro della difesa

- VISTO** l'articolo 2211-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, nel determinare la disciplina transitoria sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, prevede, al comma 7, che in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO** l'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che la consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è pari a 4.537 unità;
- VISTO** l'articolo 821, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri sono iscritti nei ruoli normale, forestale e tecnico;
- VISTO** l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado di vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- VISTO** l'articolo 2212-*decies* del Codice dell'ordinamento militare il quale prevede che gli Ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il quadro I (specchio C - anno 2027) della tabella 4, di cui all'articolo 2211-*bis*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui stabilisce le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dall'anno 2027, in misura pari complessivamente a 3.627 unità;

- VISTO** il quadro IV della tabella 4, di cui all'articolo 2243-*quinquies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che, nel determinare il regime transitorio delle progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, indica le consistenze organiche riferite a ciascun grado, complessivamente pari a 1.506 unità, all'esaurirsi delle quali il medesimo ruolo è da considerare soppresso;
- CONSIDERATO** che, rispetto all'organico vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, pari a 1.881 unità, le dotazioni organiche del ruolo normale risultano incrementate di 1.510 unità, così da ricomprendere le dotazioni organiche del ruolo speciale da sopprimere previste prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, pari a 1.506 unità;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 9 aprile 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 18 aprile 2025, n. 1357, e pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2025, recante la determinazione, per l'anno 2026, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in misura pari, complessivamente, a 3.627 unità, di cui 2.916 del ruolo normale e 711 del ruolo speciale a esaurimento, suddivise per grado;
- RAVVISATA** l'esigenza di determinare, per l'anno 2027, le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado;
- RITENUTO** di assumere le dotazioni organiche del ruolo normale come previste, complessivamente e per grado, dal richiamato quadro I (specchio C - anno 2027) della tabella 4, quale limite per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento, complessive e per grado, al fine di assicurare il rispetto della consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO** che la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4 corrisponde alla dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- RITENUTO** di assumere la consistenza organica di ciascun grado del ruolo speciale a esaurimento indicata dal quadro IV della tabella 4, quale limite massimo consentito per la determinazione della dotazione organica del medesimo grado del ruolo speciale a esaurimento;
- CONSIDERATO** l'andamento delle consistenze degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;

DECRETA:

Art. 1

Dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2027, la dotazione organica complessiva dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 3.627 unità.

Art. 2

Dotazione organica del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2027, la dotazione organica complessiva del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 2.958 unità.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 3

Dotazione organica del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri

1. Per l'anno 2027, la dotazione organica complessiva del ruolo speciale ad esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri è stabilita in 669 unità.

2. La dotazione organica di cui al comma 1 è suddivisa per grado secondo la tabella 2 allegata al presente decreto.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO



TABELLA 1

**ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO NORMALE
ANNO 2027**

GRADO	DOTAZIONI ORGANICHE
GENERALE DI CORPO D' ARMATA	11
GENERALE DI DIVISIONE	26
GENERALE DI BRIGATA	78
COLONNELLO	404
TENENTE COLONNELLO	754
MAGGIORE	336
CAPITANO	695
TENENTE	436
SOTTOTENENTE	218
TOTALE	2.958

TABELLA 2

**ARMA DEI CARABINIERI
RUOLO SPECIALE A ESAURIMENTO
ANNO 2027**

GRADO	DOTAZIONI ORGANICHE
COLONNELLO	32
TENENTE COLONNELLO	454
MAGGIORE	126
CAPITANO	57
TENENTE	0
SOTTOTENENTE	0
TOTALE	669